



# COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

Servizio Finanziario - Tributi

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

Ex art.1 comma 639 e seguenti Legge 147 del 27.12.2013

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°21 del 17.07.2014  
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n°36 del 23.07.2015

COMUNE DI  
PRATA DI PORDENONE  
PROVINCIA DI  
PORDENONE



**EMAS**

Gestione ambientale verificata  
Reg. N° IT-000639

# **TITOLO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

## **Capo I**

### **DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

#### **Art. 1**

##### ***Oggetto***

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità per l'anno 2014).
2. L'imposta si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone di
  - l'imposta municipale propria (IMU), avente natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214);
  - il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (di cui all'art. 1, commi 669 e seg., della L. 27.12.2013, n. 147), destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
  - la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (di cui all'art. 1, commi 641 e seg., della Legge 27.12.2013, n. 147).
4. Il presente regolamento contiene disposizioni comuni ai predetti tributi (Titolo I), in materia di IMU (Titolo II), di TASI (Titolo III) e di TARI (Titolo IV). Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
5. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della IUC nel Comune di Prata di Pordenone, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

#### **Art. 2**

##### ***Soggetto attivo***

1. La IUC è applicata e riscossa dal comune, relativamente agli immobili insistenti sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

#### **Art. 3**

##### ***Funzionario responsabile del tributo***

1. A norma dell'art. 1, comma 692 della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

#### **Art. 4**

##### ***Versamento***

1. Le modalità di versamento e l'importo minimo da versare per IMU, TASI e TARI è stabilito con il presente regolamento, per ciascun tributo.

#### **Art. 5**

##### ***Ravvedimento per ritardati od omessi versamenti diretti***

1. In caso di omesso o insufficiente versamento per IMU, TASI e TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997:  
chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.  
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Pertanto se il contribuente effettua il pagamento dell'imposta nei 15 giorni dalla scadenza per ravvedersi dovrà pagare una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi legali, calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.
2. La sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) ad un decimo del minimo (3%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - b) ad un ottavo del minimo (3,75%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  - c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".
4. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
5. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

#### **Art. 6**

##### ***Dichiarazione***

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. al fine di acquisire le

informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Ai fini della dichiarazione relativa all'IMU si utilizza l'apposito modello approvato con decreto di cui all'art. 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23/2011. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
6. I soggetti passivi dei tributi IMU, TASI e TARI devono presentare la denuncia o la dichiarazione nei casi previsti con il presente regolamento, per ciascun tributo.

#### **Art. 7**

#### ***Accertamento dell'imposta***

1. Il Comune effettua la rettifica delle dichiarazioni IMU, TASI e TARI incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti per ciascun tributo e notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che il suo contenuto essenziale non sia riportato nell'atto medesimo. Negli avvisi deve essere indicato l'ufficio al quale rivolgersi per ottenere informazioni in merito all'atto impositivo, del responsabile del procedimento, dell'organo al quale proporre un riesame dell'atto in autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere nonché il termine di sessanta giorni entro il quale è possibile effettuare il relativo ricorso.
3. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 della [Legge 28 dicembre 1995, n. 549](#).
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Nel caso di omesso pagamento dell'imposta il Comune provvede all'accertamento mediante avviso motivato, con l'individuazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
6. Non si procede alla notifica dell'avviso di accertamento IMU nel caso in cui l'importo complessivo dovuto per imposta, sanzioni ed interessi, sia pari o inferiore al limite minimo di € 12,00.
7. Non si procede alla notifica dell'avviso di accertamento TARI nel caso in cui l'importo complessivo dovuto per imposta, sanzioni ed interessi, sia pari o inferiore al limite minimo di € 12,00.
8. Non si procede alla notifica dell'avviso di accertamento TASI nel caso in cui l'importo complessivo dovuto per imposta, sanzioni ed interessi, sia pari o inferiore al limite minimo di € 6,00.
9. Per quanto riguarda la TARI, al fine di adempiere alle finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

10. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
11. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, sostituiscono la dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **Art. 8**

##### ***Rateizzazione avvisi di accertamento***

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Le singole rate non potranno essere, comunque, di importo inferiore a € 50,00~~€~~.
2. Gli interessati devono presentare all'ufficio Tributi l'istanza di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento. Alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
3. La rateizzazione può essere richiesta qualora l'importo dell'atto di accertamento sia pari o superiore a € 500,00~~€~~. Se l'importo per il quale si chiede la rateizzazione è superiore a € 10.000,00~~€~~, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia - mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) - di ammontare pari alla somma da dilazionare, da presentare, a pena di decadenza, entro il termine previsto per il pagamento della prima rata.
4. Il Funzionario Responsabile provvederà ad emettere il provvedimento di accoglimento o di diniego della rateizzazione entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza del contribuente. Nel provvedimento di accoglimento dell'istanza medesima verrà indicato il piano di rateizzazione dell'importo complessivamente accertato comprensivo degli interessi legali maturati dalla data di notifica dell'atto d'accertamento alla data delle scadenze predisposte per le singole rate.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c. l'importo non può più essere rateizzato.

#### **Art. 9**

##### ***Sanzioni***

1. Per l'omesso versamento dell'imposta IMU, TASI e TARI si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di € 50,00.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 50,00.
5. Per le violazioni concernenti la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 250,00.
6. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 non sono trasmissibili agli eredi, ai sensi del dlgs 472/1997.

7. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#).
8. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione di euro 130,00, come stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di 3 punti, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente sulla base dell'ingiunzione prevista dal TU di cui al [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#), che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#), in quanto compatibili.
11. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Art. 10**

##### ***Rimborsi***

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Entro la stessa data deve essere adottato l'eventuale atto di diniego totale o parziale.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione idonea a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, con maturazione giornaliera a decorrere dalla data di versamento.
3. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
5. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00 per singolo anno d'imposta e per ciascun tributo IMU, TASI e TARI.

#### **Art. 11**

##### ***Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili ai fini dei tributi locali***

1. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, si applicano a tutti i tributi locali, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16. I commi citati sono di seguito richiamati e sono da intendere come riferiti ai tributi locali e non esclusivamente all'IMU.
2. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento (articolo 1, comma 722, della L. 27 dicembre 2013, n. 147).

3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato e al comune un importo non dovuto, potrà ottenere il rimborso presentando un'unica istanza al Comune a cui spetterà verificare la spettanza. Nel caso di versamento allo Stato di una quota IMU dovuta al Comune, il contribuente vanta un credito solo nei confronti dello Stato, avendo versato una quota erariale superiore al dovuto: per ottenere il rimborso deve presentare un'istanza al Comune. L'importo richiesto sarà pari alla differenza tra la somma versata in più allo Stato e quella dovuta al comune.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, se in sede di saldo la quota IMU comunale è stata versata per intero, il cittadino formulerà la richiesta di rimborso dell'intera somma versata in eccedenza allo Stato.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, se per errore il contribuente ha versato allo Stato una somma non dovuta ma in occasione del pagamento del saldo IMU, pur tenendo conto di quanto versato allo Stato, ha pagato la differenza a favore del Comune, dovrà presentare all'ente locale un'istanza evidenziando che il saldo è stato versato tenendo conto della somma mal pagata allo Stato.
6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al Comune una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. Il Comune determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario (articolo 1, comma 727 della L. 27 dicembre 2013, n. 147).
7. Nel caso di versamento eseguito con errata indicazione del codice tributo ovvero quando il contribuente indica erroneamente il codice tributo relativo all'immobile assoggettato all'imposta, si determina una diversa distribuzione dell'imposta tra Stato e Comune. In questo caso saranno gli enti beneficiari a dover disporre delle relative regolazioni finanziarie.
7. Nel caso di versamento eseguito con errata indicazione del codice catastale da parte dell'intermediario (banca, Poste Italiane spa, agente della riscossione), il soggetto medesimo presso il quale è stato presentato il modello F24, su richiesta del contribuente, deve richiedere l'annullamento del modello f24 per poi rinviarlo con i dati corretti. Sarà poi la struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate a sistemare la base informativa e a trasmettere al Comune interessato, i dati complessivi delle operazioni.
8. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.  
Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Entro la stessa data deve essere adottato l'eventuale atto di diniego totale o parziale.
9. Il Comune provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato – comune, si applica la procedura di cui al comma 17 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (articolo 1, comma 724-725, della L. 27 dicembre 2013, n. 147).

#### **Art. 12**

##### ***Interessi***

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al tasso legale vigente il 1° gennaio di ciascun anno d'imposta.

#### **Art. 13**

##### ***Contenzioso***

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 546/92](#) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

## **Art. 14**

### ***Potere di autotutela***

1. Qualora sia stato emesso un provvedimento per il quale vengano meno i presupposti impositivi o siano state effettuate valutazioni errate, il Funzionario Responsabile può annullare il provvedimento impositivo esercitando il potere di autotutela.
2. L'annullamento del provvedimento, debitamente motivato e firmato dal Funzionario Responsabile, può avvenire senza istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui vengano meno i presupposti impositivi o siano stati commessi errori quali:
  - a) errore di persona;
  - b) evidente errore logico o di calcolo;
  - c) doppia imposizione o tassazione;
  - d) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
  - e) sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
  - f) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.
3. Nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole, i provvedimenti non possono essere oggetto di annullamento.
4. L'intervenuto annullamento del provvedimento non esclude la possibilità di procedere a nuovi accertamenti qualora ne ricorrano i presupposti.

## **Art. 15**

### ***Abrogazione e rinvio***

1. Dal 1° gennaio 2014, il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 28.09.2012. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'IMU agli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 23/2011](#), all'art. 13 del [D.L. 201/2011](#), ed alla [Legge 27 luglio 2000, n. 212](#) recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
2. Dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 704 della L. n. 147 del 27.12.2013 è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo, relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.
4. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

## **Art. 16**

### ***Efficacia***

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014, e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo [www.comune.prata.pn.it](http://www.comune.prata.pn.it).



**CAPO II**  
**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**Art. 16 bis**

***Inquadramento normativo***

1. Il presente Capo viene adottato ai sensi dell'art. 50 della legge n. 449/1997, allo scopo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dei tributi locali, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e di favorire la limitazione del ricorso al contenzioso.
2. Le procedure deflative del contenzioso sono promosse attraverso l'adozione degli istituti che favoriscono la riduzione delle sanzioni ai livelli minimi consentiti, in applicazione delle norme specifiche in materia di accertamento dei tributi locali e, in particolare, in applicazione del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come modificato dal D.L. n. 185/2008 (convertito in legge n. 2/2009), dal D.Lgs. n. 471/1997, dal D.lgs. n. 472/1997 dal D.Lgs. n. 473/1997, e dalla legge n. 220/2010.

**Art. 16 ter**

***Adozione dell'istituto dell'accertamento con adesione***

1. Il Comune di Prata di Pordenone per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale strumento di prevenzione e limitazione del contenzioso, adotta nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi locali può essere definito mediante il procedimento di accertamento con adesione sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, e secondo le disposizioni del presente Capo.

**Art. 16 quater**

***Ambito di applicazione dell'istituto***

1. Il procedimento di definizione può essere applicato in tutti i casi in cui l'accertamento sia fondato su elementi di natura presuntiva o su valutazioni estimative. In particolare, il procedimento è applicabile solo per i seguenti casi:
  - a) Imposta Comunale sugli Immobili, in materia di definizione del valore delle aree edificabili;
  - b) Imposta Municipale Propria in materia di definizione del valore delle aree edificabili;
  - c) Tassa rifiuti solidi urbani, limitatamente alle superfici che producono rifiuti urbani o rifiuti speciali ed alla eventuale verifica del diritto ad ottenere agevolazioni tariffarie configurate nei Regolamenti Tarsu, Tares e Tari;
  - d) Tutte le altre fattispecie in cui l'accertamento sia fondato su elementi di natura presuntiva o su valutazioni estimative.
2. Il procedimento di definizione non si applica:
  - a) Nei casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo;
  - b) Nei casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
  - c) Nei casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo.
3. La richiesta dell'ufficio di presentare chiarimenti, atti o documenti, oppure l'invio di questionari non rientra nelle fattispecie gestibili con accertamento con adesione.  
In sede di definizione del tributo l'Ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Qualora un atto di accertamento emesso dal comune presenti errori nella quantificazione del tributo o delle sanzioni, oppure errori rispetto al soggetto di imposta, prima di aprire la procedura di accertamento con adesione l'Ufficio competente ha il potere-dovere di rimuovere gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi attraverso l'esercizio dell'autotutela.
6. Al fine di agevolare le attività di definizione dei tributi di cui al presente Regolamento possono essere emanate dagli uffici competenti eventuali direttive di indirizzo e coordinamento.

**Art. 16 quinquies**  
***Effetti della definizione***

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data della definizione con adesione e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Il perfezionamento della definizione comporta la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento e degli atti di controllo precedentemente posti in essere dall'ufficio ed oggetto della procedura con adesione. Il perfezionamento della definizione si concretizza con il verbale sottoscritto tra le parti e con la eventuale emissione di un nuovo atto rettificato (ove siano state stabilite modifiche), oppure con la conferma dell'atto originario. Le proposte dell'ufficio vengono riportate nel verbale finale ed esse possono essere accettate o respinte dal contribuente.
4. Qualora le conclusioni dell'ufficio producano una rettifica dell'atto di accertamento, l'ufficio consegna (o notifica) al contribuente il nuovo atto che sostituisce a tutti gli effetti l'atto originario. Questo nuovo atto sarà sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o suo delegato per accettazione.
5. Nel caso di più coobbligati, il procedimento di definizione può essere perfezionato anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione del tributo dovuto, chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, che comporti il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. È fatta salva la facoltà dei coobbligati di contestare la definizione dei tributi entro i termini ordinariamente previsti per i ricorsi dalle norme di legge e dai Regolamenti comunali.

**Art. 16 sexies**  
***Ufficio competente e responsabile del procedimento***

Il procedimento di definizione rientra nelle attribuzioni dell'ufficio preposto alla gestione del tributo, in persona del responsabile designato.

**Art. 16 septies**  
***Attivazione del procedimento per la definizione***

Il procedimento per la definizione può essere attivato sia su iniziativa dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, sia su istanza del contribuente.

**Art. 16 octies**  
***Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio***

1. La procedura dell'accertamento con adesione deve essere formalizzata con chiarezza dal Comune, manifestando la volontà dell'ente di ricorrervi e avvisando contestualmente il contribuente delle modalità e delle conseguenze del procedimento che si intende seguire. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione della definizione con il contribuente, dopo aver predisposto l'atto di accertamento, ma prima della sua notifica, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o altre procedure telematiche con valore legale, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Non costituiscono invito ai sensi del precedente comma le richieste di chiarimenti preliminari all'attività di accertamento tributario, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune può rivolgere ai contribuenti in quanto non rientrano nelle fattispecie gestibili attraverso l'accertamento con adesione disciplinate all'articolo 2.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nell'atto aspetti che possano portare ad una revisione della pretesa tributaria del Comune.

#### **Art. 16 novies**

##### ***Procedimento ad iniziativa del contribuente***

1. Il procedimento di definizione può essere avviato ad iniziativa del contribuente, entro sessanta giorni dal ricevimento di un avviso di accertamento. L'istanza, in carta libera, può essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo del comune, oppure inviata a mezzo raccomandata A.R., o altre procedure telematiche con valore legale.
2. L'istanza deve contenere gli elementi idonei a consentire all'ufficio di valutare la proposta di definizione del tributo.
3. Il procedimento non può essere attivato qualora l'avviso di accertamento sia stato preceduto dall'invito dell'ufficio a comparire per la definizione del tributo. Parimenti, non è consentito il procedimento qualora sia stato già presentato ricorso alla commissione tributaria.
4. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce l'effetto di sospendere sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
5. Con l'istanza il contribuente manifesta la disponibilità a valutare la definizione dell'ufficio, senza alcun impegno preventivo ad aderirvi. La mancata definizione non preclude la contestazione in giudizio dell'avviso di accertamento notificato.
6. Entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio con lettera raccomandata o con procedura telematica formula al contribuente l'invito a comparire.
7. Se non ravvisa i presupposti per accogliere la proposta di definizione, l'ufficio respinge l'istanza dandone comunicazione al contribuente per iscritto o con procedura telematica e invitando lo stesso a regolarizzare il proprio debito.

#### **Art. 16 decies**

##### ***Invito a comparire per definire l'accertamento***

1. Nei casi in cui l'ufficio ravvisa i presupposti per la definizione dell'accertamento con adesione, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza ne dà comunicazione al contribuente, con una delle seguenti modalità:
  - a) qualora non siano necessari chiarimenti o approfondimenti, formula al contribuente la proposta di definizione sulla base dell'istanza ricevuta, indicando la data e il luogo della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione;
  - b) invita il contribuente a comparire per l'avvio del contraddittorio ove sia necessario acquisire ulteriori elementi o informazioni.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, fatta salva la possibilità per il contribuente di dimostrare l'avvenuta impossibilità per cause di forza maggiore.
3. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
4. L'eventuale proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento successiva all'avvio del procedimento comporta l'automatica rinuncia all'istanza e la chiusura d'ufficio del procedimento di definizione. In ogni caso il contribuente può rinunciare al procedimento di definizione attraverso formale comunicazione all'ufficio.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'eventuale esito negativo della procedura, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

#### **Art. 16 undecies**

##### ***Definizione dell'accertamento con adesione***

1. L'accertamento con adesione contiene le proposte avanzate dall'ufficio in esito del contraddittorio con il contribuente e/o dell'istruttoria. Le proposte vengono raccolte in un verbale che verrà sottoscritto tra le parti.

2. Qualora la definizione si concluda con modifiche all'atto originario, l'ufficio emette un nuovo atto rettificato, che sostituisce a tutti gli effetti l'atto originario.
3. Qualora non vi siano modifiche, rimane valido l'atto originario.
4. Il verbale e l'eventuale atto di accertamento rettificato vengono sottoscritti dal Responsabile dell'ufficio e dal contribuente o da un suo procuratore.
5. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute.
6. Ove le conclusioni dell'ufficio non siano accettate dal contribuente, quest'ultimo annoterà sul verbale e sull'eventuale nuovo atto rettificato il suo parere contrario prima di apporvi la firma. In tal caso il procedimento si considera concluso con esito negativo.
7. Qualora il contribuente non partecipi alla definizione degli atti che chiudono il procedimento, per sua assenza, o perché il provvedimento di chiusura è adottato d'ufficio, gli atti definitivi prodotti vengono notificati al contribuente a mezzo di raccomandata A.R. o mediante strumenti telematici aventi data certa.

#### **Art. 16 duodecies**

##### ***Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione***

1. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo oppure della prima rata accompagnata dalla prestazione della garanzia ove prescritta.
2. Il versamento deve essere eseguito con le stesse modalità di pagamento previste per ciascun tributo e, in mancanza di un'apposita disciplina, secondo le disposizioni del regolamento generale delle entrate.
3. Il versamento dell'intero importo dovuto per effetto della definizione o della prima rata in caso di pagamento rateale deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il pagamento può essere effettuato in forma rateale, previa approvazione dell'ufficio, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento relativo al tributo.
5. Entro dieci giorni dal versamento dell'importo o della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio, mediante consegna diretta, spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, la quietanza dell'avvenuto pagamento.
6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate e nonostante il sollecito dell'ufficio, il contribuente decade dal beneficio delle sanzioni ridotte e della rateizzazione. In tal caso il comune procederà al recupero coattivo delle sanzioni intere e dell'importo del tributo ancora dovuto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 16 terdecies**

##### ***Riduzione delle sanzioni nell'accertamento con adesione***

1. A seguito della definizione dell'accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo di quelle irrogate, a valere per gli accertamenti emessi dall'1 gennaio 2015 o per le istanze di adesione presentate dopo la stessa data.
2. La riduzione delle sanzioni non è applicabile nei casi di infruttuoso esperimento del tentativo di definizione per adesione all'accertamento.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'Ufficio, non rientrano nell'istituto dell'accertamento con adesione e pertanto sono escluse dalla riduzione.

#### **Art. 16 quaterdecies**

##### **Decorrenza e validità**

1. Il presente capo entra in vigore dal 1 gennaio 2015.
2. È abrogata ogni altra disposizione non compatibile con quelle del presente regolamento.

## TITOLO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

### Art. 17

#### *Disciplina e presupposto dell'imposta*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 703, della Legge 147/2013, l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) avviene in base alle disposizioni recate dall'art. 13 del [D.L. 6 dicembre 2011 n. 201](#), convertito con modificazioni dalla [legge 22 dicembre 2011 n. 214](#), dagli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23](#). La disciplina dell'IMU è integrata anche da alcune disposizioni del [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504](#), laddove espressamente richiamate, nonché del [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#) e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 8 ottobre 2013, n. 124.
2. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili cioè di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli siti nel territorio del Comune a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, per i quali restano ferme le definizioni contenute nell'art. 2 del [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504](#), nonché di terreni incolti, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla legge.  
I soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504](#), sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
3. A partire dall'anno 2014, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del [D.L. 6 dicembre 2011 n. 201](#).
4. Ai fini dell'applicazione dell'IMU, per *abitazione principale* e *pertinenze* della stessa s'intende:
  - a) *abitazione principale*: l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile,
  - b) *pertinenze dell'abitazione principale*: le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale alla quale sono asservite.
5. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE) del Comune di Prata di Pordenone, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in base alla disposizione contenuta nell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla L. 23 maggio 2014, n. 80.
6. Ai fini dell'applicazione dell'IMU, per *fabbricato*, per *area fabbricabile* e per *terreno agricolo* s'intende:
  - c) *fabbricato*: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Nella definizione di fabbricato sono ricompresi anche le "abitazioni rurali ed i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola", definiti nell'articolo 9, comma 3 e comma 3-bis del decreto – legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
  - d) *area fabbricabile*: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La nozione di

edificabilità è completata dall'art. 36, comma 2, del [D.L. 223/2006](#) in base al quale un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo le determinazioni assunte nello strumento urbanistico generale anche se soltanto adottato dal comune, anche a prescindere dall'approvazione da parte della regione o di strumenti attuativi dello stesso.

Anche ai fini IMU sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del [D.Lgs. 504/1992](#), vale a dire i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da soggetti le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al presente comma si applica a tutti i comproprietari.

Sono considerate come aree edificabili, i terreni sui quali è in corso la realizzazione o la ristrutturazione di un fabbricato anche se possedute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, in quanto durante la realizzazione o la ristrutturazione del fabbricato, il terreno medesimo non è utilizzabile mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;

- e) *terreno agricolo* si intende il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, in regime di impresa, indicate nell'art. 2135 del codice civile.

## **Art. 18**

### ***Fabbricati rurali***

1. Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa l'IMU si calcola facendo riferimento alle regole di determinazione della base imponibile di cui all'art. 5 del presente regolamento con l'applicazione delle aliquote stabilite nell'apposita delibera. Qualora i fabbricati rurali a destinazione abitativa siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le misure previste per tale tipologia di immobile.
2. Ai fini della definizione di fabbricati rurali strumentali si fa riferimento al disposto dell'art. 9, comma 3-*bis* del [D.L. 557/1993](#), il quale prevede che si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile e in particolare destinate:
  - alla protezione delle piante;
  - alla conservazione dei prodotti agricoli;
  - alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
  - all'allevamento e al ricovero degli animali;
  - all'agriturismo;
  - ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
  - alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#);
  - all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
3. Dal 2014, sono esenti dall'imposta tutti i fabbrica rurali strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 708 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Art. 19**

### ***Soggetti passivi***

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari degli immobili di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
5. Per gli immobili assegnati ad uno dei coniugi in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è soggetto passivo il coniuge assegnatario, titolare del diritto di abitazione.
6. Per l'immobile destinato all'espropriazione per pubblica utilità, è soggetto passivo il proprietario dell'immobile, in quanto mantiene il possesso qualificato sull'immobile fino alla data del decreto di esproprio, che sancisce il trasferimento del diritto di proprietà in favore del Comune.

## **Art. 20**

### ***Base imponibile***

1. La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili determinato facendo riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del [D.Lgs. 504/1992](#), ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#).
2. *Per i fabbricati iscritti in catasto*, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
  - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
  - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
  - b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
  - c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
  - d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
  - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
3. *Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D*, non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di

rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. *Per le aree fabbricabili* la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, facendo riferimento alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque.
4. *Per i terreni agricoli e per i terreni incolti*, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.
5. *Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto*, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

## **Art. 21**

### ***Determinazione del valore delle aree edificabili***

1. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, determina, almeno ogni cinque anni e, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, al fine della limitazione del potere di accertamento. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali competenti per i tributi e l'urbanistica ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli approvati con specifico provvedimento dall'Amministrazione. Tale provvedimento ha lo scopo di offrire uno strumento conoscitivo del valore di mercato al contribuente che possiede da tempo un'area edificabile e che si trovi in difficoltà nel determinare il valore imponibile ai fini IMU.
3. Per le aree edificabili oggetto di atti di compravendita o di successione, successivi al provvedimento dell'Amministrazione, è evidente che il valore ad esse attribuito è maggiormente aderente alla realtà rispetto a quello previgente deliberato dall'Amministrazione medesima, in quanto determinato secondo le dinamiche del mercato locale.
6. Se il contribuente ritiene che il valore dell'area edificabili sia inferiore a quello deliberato, potrà dichiarare il valore effettivo, versando la relativa imposta, tuttavia, dovrà preconstituire la documentazione idonea a giustificare tale valore, allo scopo di evitare futuri accertamenti.
7. Per effetto di quanto disposto nel precedente comma 1 e 3, qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano, come stabilito dal comma 6, dell'art. 5, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, anche in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457, e la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
5. Il valore venale delle aree fabbricabili collocate all'interno delle zone individuate nel territorio comunale, come da Piano Regolatore Comunale, è quello indicato nell'allegata tabella A.



6. Per le aree fabbricabili non riconducibili a quelle indicate nella tabella allegata al presente regolamento, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le medesime, risulti versata sulla base del valore venale minimo in comune commercio di euro 15,00/mq.
7. Per le aree agricole anche se possedute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sulle quali è in corso la realizzazione o la ristrutturazione di un fabbricato, considerato che l'area interessata non può essere utilizzata mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le medesime, risulti versata sulla base del valore venale minimo in comune commercio di euro 15,00/mq.

#### **Art. 22**

##### *Determinazione delle aliquote e delle detrazioni*

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lett. g, della Legge 24.12.2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissate dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28.09.1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6.12.2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

#### **Art. 23**

##### *Abitazione principale e assimilazioni*

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Dal 2014, le abitazioni principali e relative pertinenze, sono esenti dall'imposta, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
4. **Dal 1° gennaio 2014, con il presente regolamento**, si considerano assimilate all'abitazione principale:
  - a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  
L'agevolazione è applicata dal beneficiario, a pena di decadenza, se richiesta con la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno interessato, qualora la residenza venga trasferita in istituti di ricovero o sanitari fuori comune.
  - b. l'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.

Per poter usufruire dell'agevolazione il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo unitamente a copia **dell'atto di comodato regolarmente registrato**. Qualora tale atto fosse già stato depositato all'Agenzia delle Entrate e il comodato fosse ancora in essere, non dovrà essere presentata ulteriore documentazione.

L'agevolazione che vale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto registrato o, se già in essere, dalla data di iscrizione della residenza anagrafica, mentre sulla quota di rendita catastale eccedente il valore di euro 500, si applica l'aliquota deliberata dal comune per tale fattispecie.

#### **Art. 24**

##### ***Detrazioni abitazione principale***

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo deliberato con apposito atto consiliare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'[articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#).

#### **Art. 25**

##### ***Riduzioni per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per fabbricati di interesse storico e artistico***

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  
L'agevolazione è applicata dal beneficiario, se richiesta con la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno interessato (decorrenza 1° gennaio), unitamente a copia della dichiarazione dell'interesse culturale adottata dal Ministero per i beni e le attività culturali, notificata al proprietario, possessore/detentore dello stesso.
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente a foto che attestino lo stato dell'immobile, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L'agevolazione è applicata dal beneficiario, se richiesta con la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno interessato, unitamente a copia del certificato di inagibilità o inabitabilità rilasciato dall'ufficio tecnico, o alla dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  
La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data del certificato di inagibilità o inabitabilità rilasciato dall'ufficio tecnico, o dalla data della dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato. Tale decorrenza varia per le condizioni di cui al comma 3. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.  
Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
  - a) gravi carenze statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

- b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico - edilizia.
4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) o da eventi accidentali (incendio, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
  5. Qualora, in seguito all'accertamento dell'inagibilità o inabitabilità, l'immobile venga censito nella categoria catastale F2, ovvero unità collabente, la base imponibile dovrà essere determinata in funzione del valore venale dell'area su cui insiste l'immobile stesso e/o dei volumi residui.
  6. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare nuova documentazione.
  7. Non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni inerenti i fabbricati di interesse storico-artistico con quella di inagibilità/inabitabilità.

## **Art. 26**

### ***Riduzioni per terreni agricoli***

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. Se il terreno è posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari.
3. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
  - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
  - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
4. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
5. Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso. Tali agevolazioni devono applicarsi per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.

Se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile.

Se i soggetti passivi non sono tutti conduttori del fondo, l'agevolazione si applica soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e l'agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno, così come laddove il comproprietario che coltiva il fondo fosse uno soltanto di essi, a lui spetterebbe per intero l'agevolazione in questione.

A coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, pertanto, l'IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione del tributo.

## **Art. 27**

### ***Esenzioni***

1. Sono esenti dall'imposta l'abitazione principale e le unità immobiliari ad essa assimilate definite all'art. 23 del regolamento, i fabbricati rurali strumentali definiti in base alla vigente normativa nell'art. 18 del regolamento e le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale previste dalla vigente normativa alle seguenti lettere:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. Per l'art. 10, comma 3 del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito dalla legge n. 80 del 20.5.2014, e gli indirizzi applicativi forniti dal MEF, nella nozione di alloggio sociale rientrano altresì gli alloggi appartenenti e/o gestiti dagli ex IACP comunque denominati, conseguentemente, l'esclusione dall'IMU si applica anche ai predetti alloggi, mentre la detrazione prevista per l'abitazione principale, si applica agli alloggi che, benché appartenenti e/o gestiti dagli ex IACP, non abbiano le caratteristiche dell'alloggio sociale come definito dal comma 3 dell'art. 10, del D.L. n. 47/2014;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - e) **Dal 1° gennaio 2015**, a norma di legge, è considerata direttamente adibita all'abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE) del Comune di Prata di Pordenone, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in base alla disposizione contenuta nell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla L. 23 maggio 2014, n. 80. L'agevolazione spetta al beneficiario che presenta la dichiarazione IMU relativa all'anno interessato ed a partire dall'anno 2015, unitamente a copia del CUD che certifica il pensionamento nel Paese di residenza, precisando che l'unità immobiliare non è locata o data in comodato d'uso;
2. A decorrere dall'anno 2014 sono esenti dall'imu i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ai sensi dell'articolo 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102.
3. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8 [D.Lgs. n. 23/2011](#), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
4. Si applicano, inoltre, le esenzioni di cui all'art. 7, comma 1 del [D.Lgs. n. 504/1992](#), con particolare riferimento alle esenzioni, previste alle seguenti lettere della norma citata, per:
  - a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601](#), e successive modificazioni;
  - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato

lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con [Legge 27 maggio 1929, n. 810](#);

- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della [Legge 27 dicembre 1977, n. 984](#);
- g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del [TUIR](#), approvato con [D.P.R. n. 917/1986](#), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (dal 2014), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della [Legge 20 maggio 1985, n. 222](#).

- 5 Ai sensi dell'art. 21 del [D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460](#), sono esenti dall'IMU gli immobili delle ONLUS.
- 6 Ai sensi del comma 86 dell'art. 1 della [Legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, è applicabile l'esenzione dall'IMU.
- 7 Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del [D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207](#), nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, è applicabile l'esenzione dall'IMU.

## **Art. 28**

### ***Esenzione per gli enti non commerciali***

- 1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del [D.Lgs. n. 504/1992](#), si applica a condizione che le attività indicate dalla norma stessa non abbiano esclusivamente natura commerciale.
- 2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista (commerciale e non), l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 41, 42 e 43, del [D.L. n. 262/2006](#), che prevedono l'obbligo di revisione della qualificazione e quindi della rendita catastale mediante dichiarazione da parte dei contribuenti o, in mancanza, attribuzione da parte dell'Agenzia del Territorio. Le rendite catastali dichiarate o attribuite con tali modalità producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile procedere nel modo di cui al periodo precedente, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risultante da apposita dichiarazione dei contribuenti.
- 3. Ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale gli elementi rilevanti sono stati stabiliti nel [D.M. 19 novembre 2012, n. 200](#). Detto provvedimento individua i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali vale a dire divieto di distribuire gli utili e gli avanzi di gestione, obbligo di reinvestirli nelle medesime attività, obbligo di devolvere il patrimonio ad altri enti che svolgano attività analoghe.
- 4. Oltre ai requisiti indicati ve ne sono altri connessi alla tipologia di attività svolta. Per tutte le attività è prescritto che debbano essere svolte a titolo gratuito o dietro versamento di rette di importo simbolico o comunque tale da non integrare il requisito del carattere economico dell'attività, come definito dal diritto dell'Unione europea, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio o (per le attività assistenziali e sanitarie) della differenza rispetto ai corrispettivi medi previsti per attività analoghe svolte con modalità concorrenziale nello stesso ambito territoriale.
- 5. Per le attività didattiche, oltre ai requisiti visti, è anche necessario il carattere paritario rispetto a quelle pubbliche, sancito da un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni e l'osservanza degli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio.

6. Per le attività ricettive è prevista l'accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura; nonché relativamente alla ricettività sociale se è diretta a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali o rivolta alle fasce deboli.
7. Ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale relativo agli immobili ad uso promiscuo, questo deve essere determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali. Le percentuali si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.
8. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione gli enti non commerciali devono presentare un'apposita dichiarazione nella quale occorre indicare distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, nonché quelli per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.
9. Gli enti commerciali entro il 31 dicembre 2012 devono aver adeguato, il proprio atto costitutivo o il proprio statuto alla nuova disciplina, recependovi i requisiti cui è subordinato il riconoscimento del carattere non commerciale delle attività svolte e quindi l'esenzione, totale o parziale, dall'IMU.
10. Le disposizioni relative al rapporto proporzionale degli immobili promiscui si applicano solo a partire dal 1° gennaio 2013, con la conseguenza che per, tali immobili, l'IMU per l'anno 2012 è dovuta per intero.

#### **Art. 29**

##### ***Quota riservata allo Stato***

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, è riservato allo Stato il solo gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
2. Le attività di accertamento e riscossione relative agli altri immobili ad uso pro-duttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **Art. 30**

##### ***Versamenti***

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In caso di vendite plurime o di trasferimenti di diritti reali nel corso del mese, se il possesso dell'immobile si è protratto per un periodo non superiore a quindici giorni, l'imposta è dovuta per l'intero mese dall'ultimo soggetto titolare del diritto reale sull'immobile medesimo.
2. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
3. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
4. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Il versamento della prima rata IMU é eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata IMU é eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base della deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, pubblicata nel sito del Portale del Federalismo Fiscale <http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/> alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune é tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

5. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.
6. Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l'imposta annuale dovuta per ciascun immobile posseduto, sia pari o inferiore ad € 12,00 cad. Il limite previsto deve intendersi riferito all'ammontare del debito tributario.
7. L'imposta può essere corrisposta mediante F24 utilizzando i codici tributo stabiliti dall'Agenzia

delle entrate oppure tramite bollettino postale.

8. Il modello di bollettino di conto corrente postale deve riportare obbligatoriamente il numero di conto corrente 1008857615, valido per tutti i Comuni italiani, e l'intestazione "Pagamento IMU". Il versamento dell'imposta può essere effettuato tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A. e, in tal caso, il contribuente riceve la conferma dell'avvenuto pagamento con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Nella compilazione del bollettino occorre tener presente quanto segue:

- il versamento dell'IMU deve essere effettuato distintamente per ogni comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili;
- se nell'ambito dello stesso comune il contribuente possiede più immobili soggetti ad imposizione, il versamento li deve comprendere tutti;
- gli importi di ogni singolo rigo, indicati in corrispondenza delle varie tipologie di immobili, devono essere arrotondati all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a € 0,49, o, per eccesso, se superiore a detto importo;
- la somma di tali importi deve coincidere con quella totale del versamento;
- i dati anagrafici devono essere riferiti al contribuente e compilati in ogni loro parte;
- l'importo dell'IMU relativo all'abitazione principale deve essere indicato al netto della detrazione che va riportata nell'apposito campo del bollettino, senza arrotondamento, ma con gli eventuali decimali.

9. Per gli immobili degli enti non commerciali aventi un uso promiscuo, l'imposta è versata con le modalità di cui all'art. 1, comma 721 della Legge n. 147/2013: il versamento è effettuato in 3 rate di cui le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento e la terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997.

Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

### **Art. 31**

#### ***Dichiarazione***

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
3. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
4. In caso di morte del contribuente, gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'IMU, poiché gli uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, ai sensi dell'art. 15 della [Legge n. 383/2001](#).
5. Le fattispecie per cui risulta obbligatoria la presentazione di tale dichiarazione possono essere così descritte:
  - a) gli immobili che godono di riduzioni o esenzioni d'imposta, e più specificatamente:
    - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
    - i fabbricati di interesse storico o artistico;
    - gli immobili per i quali il comune delibera la riduzione dell'aliquota, ai sensi dell'art. 13, comma 9 del [D.L. n. 201/2011](#);

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce";
  - gli alloggi sociali appartenenti e/o gestiti dagli ex IACP comunque denominati esenti dall'IMU;
  - gli alloggi che, benché appartenenti e/o gestiti dagli ex IACP, non hanno le caratteristiche dell'alloggio sociale come definito dal comma 3 dell'art. 10, del D.L. n. 47/2014, ai quali si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale;
  - i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP);
- b) tutte le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell'imposta non reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale, ovvero:
- gli immobili oggetto di locazione finanziaria;
  - gli immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  - l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente a oggetto un'area fabbricabile;
  - l'area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato;
  - gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia divisa, in via provvisoria;
  - gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
  - gli immobili concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituti in attuazione dell'art. 93 del [D.P.R. n. 616/1977](#);
  - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del [D.P.R. n. 601/1973](#) (art. 7, comma 1, lett. c) del [D.Lgs. n. 504/1992](#);
  - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla [Legge n. 104/1992](#) (art. 7, comma 1, lett. g) del [D.Lgs. n. 504/1992](#);
  - gli immobili che hanno perso oppure acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dell'IMU;
  - i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
  - se è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
  - se è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
  - le parti comuni dell'edificio indicante nell'art. 1117, n. 2 del codice civile (locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune) se accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
  - gli immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al [D.Lgs. n. 427/1998](#) (multiproprietà);
  - gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridicamente interessate da fusione, incorporazione o scissione;
  - se si è verificato l'acquisto o la cessione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge;
  - gli immobili in comproprietà tra coniugi, non separati legalmente, nel quale uno solo dei due dimora, mentre l'altro risiede e dimora in altro immobile nello stesso comune;
  - tutti i casi in cui l'obbligo dichiarativo è espressamente previsto dalla legge (ad esempio, art. 2, comma 5-bis del D.L. 102/2013).
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
10. Gli enti non commerciali presentano un'apposita dichiarazione ai fini della precisa delimitazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del [D.Lgs. n. 504/1992](#), secondo le modalità previste dalla legge.



## **TITOLO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

### **Art. 32**

#### ***Presupposto***

1. Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.

### **Art. 33**

#### ***Esclusioni ed esenzioni***

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli posseduti e condotti coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi, sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
2. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

### **Art. 34**

#### ***Soggetti passivi***

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui all'art. 17 del regolamento IMU.
2. Nel caso di aree fabbricabili non possedute da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, ma date in affitto ai soggetti medesimi che coltivano l'area edificabile, la TASI è dovuta. L'imposta deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest'ultimo e l'affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.
3. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
4. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
7. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura stabilita dalla delibera che annualmente verrà adottata dal Consiglio Comunale, applicando l'aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La responsabilità solidale non opera tra possessore e detentore.

### **Art. 35**

#### ***Base imponibile***

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'interno del quale viene fatto riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del [D.Lgs.](#)

### **Art. 36**

#### ***Determinazione delle aliquote***

1. L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 1, commi 676, 677 e 678 della Legge 147/2013.
2. L'aliquota di base dell'imposta è pari all'1 per mille. Tale aliquota con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può essere ridotta fino all'azzeramento.
3. Nella determinazione dell'aliquota deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per lo stesso anno 2014, i limiti stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale quelli indicati all'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 13.

### **Art. 37**

#### ***Servizi indivisibili***

1. Ai sensi del comma 639 della legge 147/2013 la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili.
2. Ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2), della medesima Legge 147/2013, vengono individuati i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:

<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTO (*)</b>
<i>Urbanistica – Edilizia Privata e Ambiente</i>	60.000,00
Lavori pubblici	55.000,00
Gestione e manutenzione del patrimonio e verde pubblico	368.919,00
Viabilità e illuminazione pubblica	450.464,00
Servizi cimiteriali	30.000,00
Anagrafe	35.000,00

(\*) i costi sono al netto delle relative entrate extratributarie o trasferimenti

3. I costi dei servizi come individuati al comma 2 del presente articolo vengono aggiornati annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all'art. 36 del presente regolamento.

### **Art. 38**

#### ***Abitazione principale e assimilazioni, detrazioni e riduzioni***

1. La definizione di abitazione principale e di pertinenze è la medesima prevista ai fini dell'imposta municipale propria, comprese le tipologie assimilate alla stessa per legge o per espressa disposizione regolamentare adottata ai fini dell'IMU di cui agli artt. 23 e 27 del regolamento.
2. Dal 1° gennaio 2015, è considerata direttamente adibita all'abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE) del Comune di Prata di Pordenone, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti

locata o data in comodato d'uso, in base alla disposizione contenuta nell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla L. 23 maggio 2014, n. 80.

L'agevolazione spetta al beneficiario che presenta la dichiarazione IMU relativa all'anno interessato ed a partire dall'anno 2015, unitamente a copia del CUD che certifica il pensionamento nel Paese di residenza, precisando che l'unità immobiliare non è locata o data in comodato d'uso.

Sull'unità immobiliare di cui al precedente comma, le imposte TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. Dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo definito con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all'art. 36 del regolamento, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Ai fini dell'applicazione della detrazione valgono le stesse regole dell'IMU. Pertanto la detrazione TASI, eventualmente deliberata dal Comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l'immobile come abitazione principale.
4. Oltre alla detrazione di cui al precedente comma spetta al contribuente una maggiore detrazione definita nella citata deliberazione di approvazione delle aliquote, per ciascun figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fiscalmente a carico. La maggiorazione non può superare € 140,00 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore ad € 250,00 . Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento. L'importo di tale ulteriore beneficio, costituendo una maggiorazione della detrazione, si calcola con le stesse regole di quest'ultima e, quindi, in proporzione al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa.
5. A partire dall'anno 2015, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cui ai commi precedenti nonché per le relative pertinenze, nella quale il possessore è l'unico occupante avente dimora abituale e residenza anagrafica, è ridotta di una certa percentuale e a condizione che il reddito ISEE del soggetto passivo medesimo sia uguale o inferiore ad un certo importo stabiliti con la citata deliberazione di approvazione delle aliquote.

### **Art. 39**

#### ***Esenzioni***

1. Sono esenti dalla TASI, gli immobili esenti dall'imposta IMU di cui all'art. 27, comma 2, 3 e 4 del regolamento e di seguito riportati :
  - ai sensi dell'art. 9, comma 8 [D.Lgs. n. 23/2011](#), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
  - Si applicano, inoltre, le esenzioni di cui all'art. 7, comma 1 del [D.Lgs. n. 504/1992](#), con particolare riferimento alle esenzioni, previste alle seguenti lettere della norma citata, per:
    - a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
    - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601](#), e successive modificazioni;
    - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
    - d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con [Legge 27 maggio 1929, n. 810](#);
    - e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
    - f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della [Legge 27 dicembre 1977, n. 984](#);
    - g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del [TUIR](#),

approvato con [D.P.R. n. 917/1986](#), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (dal 2014), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della [Legge 20 maggio 1985, n. 222](#).

- Ai sensi dell'art. 21 del [D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460](#), gli immobili delle ONLUS.

## **Art. 40**

### ***Versamenti***

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.
3. La TASI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
4. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
5. L'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
6. Posto che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI come precisato all'art. 34, comma 7 del regolamento, a prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es, comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due quell'immobile sia adibito ad abitazione principale, ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l'immobile, detto soggetto paga la TASI applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e l'eventuale detrazione. La normativa vigente consente al Comune di rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro soggetto possessore coobbligato per la riscossione dell'intero debito tributario.
7. Nel caso di fabbricati posseduti da ex IACP assoggettati ad IMU, poiché non hanno il requisito dell'alloggio sociale come previsto nell'art. 27 del regolamento, l'immobile non è equiparato all'abitazione principale. Pertanto, la TASI deve essere calcolata sul valore complessivo dell'immobile con l'aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale, sottraendo, per intero l'eventuale detrazione prevista dal Comune. L'importo così ottenuto deve essere versato in parte dal proprietario (IACP) e in parte dall'assegnatario "occupante" secondo le quote deliberate dal Comune.
8. Il coniuge assegnatario della casa coniugale, è considerato ai fini IMU come titolare del diritto di abitazione ai sensi dell'art. 19, comma 5 del regolamento. Pertanto, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga la TASI con l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l'abitazione principale.
9. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in due rate, aventi scadenza la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascuno anno. Per l'anno 2014, il versamento della prima rata deve essere eseguito entro il 16 ottobre mentre per il versamento del saldo resta ferma la scadenza del 16 dicembre.
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
11. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale ad € 6,00.

## **Art. 41**

### ***Dichiarazioni***

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.
5. Con successivo provvedimento del Funzionario Responsabile sarà approvato il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione.
6. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere, oltre ai dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, da indicare obbligatoriamente per le unità immobiliari a destinazione ordinaria.
7. Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
8. Per gli occupanti, soggetti passivi d'imposta nei casi previsti dall'art. 34, comma 7 del presente Regolamento, la dichiarazione presentata ai fini della TARI si intende assolta anche ai fini della TASI.

## **TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

### **Art. 42**

#### ***Presupposto***

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 45.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 53 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

### **Art. 43**

#### ***Definizione di Rifiuto e Assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani***

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 17.07.2014.

### **Art. 44**

#### ***Soggetti Passivi***

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 45, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

### **Art. 45**

#### **Locali e Aree Scoperte Soggetti al Tributo**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

### **Art. 46**

#### **Locali ed Aree Scoperte non Soggetti al Tributo**

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:

#### □ Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie;

#### □ Utenze non domestiche

- locali dove si producono in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 26, del presente regolamento;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
- aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico sportiva (ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili);
- i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- per le stazioni di carburante: le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

## Art. 47

### Dichiarazione Tari

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 60. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta o posta elettronica/PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

#### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
  - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
  - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
  - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
  7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.



8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

#### **Art. 48**

##### **Determinazione Della Superficie Tassabile**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 49.

#### **Art. 49**

##### **Produzione di Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani- Riduzioni Superficiarie**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Attività	% di detassazione
Officine meccaniche	50%
Officine per riparazione veicoli (auto, moto, ciclomotori, macchine agricole etc.)	50%
Autofficine di elettrauto	60%
Tintorie e lavanderie	75%
Falegnamerie	55%
Laboratori fotografici	75%
Laboratori di analisi, odontotecnici, studi radiografici, medici	65%
Laboratori interni di pasticcerie e rosticcerie	50%
Tipografie e stamperie	75%
Distributori di carburante	70%

3. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 47 e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo

di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti semilavorati derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati al deposito di prodotti finiti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione.

## **Art. 50**

### **Rifiuti Speciali Assimilati Avviati al Riciclo in Modo Autonomo**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall'utenza (sulla quota variabile), è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, sulla base del rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari ed i rifiuti recuperati, conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico - e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata a tariffa per il coefficiente Kd medio della classe corrispondente di cui al punto 4.4., Allegato.1, del D.P.R. 158/99. La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base delle quantità effettivamente avviate al riciclo secondo le percentuali di seguito indicate:
  - fino al 10%..... nessuna riduzione
  - dal 10% al 50%..... riduzione del 15%
  - oltre il 50%..... riduzione del 30%
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 maggio dell'anno successivo, a pena esclusione dal beneficio, consegnando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione si dovrà allegare copia dei formulari di trasporto relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, copia del modello MUD, i contratti e le fatture o altra documentazione equivalente.  
La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
4. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

## **Art. 51**

### **Determinazione della Tariffa del Tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 55 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 54. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno

effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

## **Art. 52**

### **Istituzioni Scolastiche Statali**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

## **Art. 53**

### **Copertura dei Costi del Servizio di Gestione dei Rifiuti**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

## **Art. 54**

### **Piano Finanziario**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal Comune d'intesa con il soggetto gestore. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale.
2. Il piano finanziario comprende:
  - a. il programma degli investimenti necessari;
  - b. il piano finanziario degli investimenti;
  - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
  - a. il modello gestionale ed organizzativo;
  - b. i livelli di qualità del servizio;
  - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

## **Art. 55**

### **Articolazione delle Tariffe del Tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle successive.
4. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. Ai sensi di quanto del D.P.R. 158/1999 la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base alle seguenti tabelle:

#### **Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze domestiche**

Numero componenti della famiglia anagrafica	<b>Ka</b> Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

#### **Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze domestiche**

Numero componenti della famiglia anagrafica	<b>Kb</b> coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,80
2	1,60
3	2,05
4	2,60
5	3,25
6 o più	3,75

## Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze non domestiche

	Attività	Kc
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,603
2	Cinematografi e teatri	0,398
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,578
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,850
5	Stabilimenti balneari	0,575
6	Esposizioni, autosaloni	0,468
7	Alberghi con ristorante	1,530
8	Alberghi senza ristorante	1,048
9	Case di cura e riposo	1,188
10	Ospedale	1,235
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,408
12	Banche ed istituti di eredità	0,595
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,305
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,628
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,773
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,608
	- idem utenze giornaliere	2,870
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,383
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,978
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,330
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,785
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,955
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,585
	- idem utenze giornaliere	15,200
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,545
24	Bar, caffè, pasticceria	4,543
	- idem utenze giornaliere	10,250
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,205
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,075
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,200
28	Ipermercati di generi misti	2,150
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,210
	- idem utenze giornaliere	10,420
30	Discoteche, night-club	1,475

## Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

	Attività	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,945
2	Cinematografi e teatri	3,250
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,725
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,970
5	Stabilimenti balneari	4,690
6	Esposizioni, autosaloni	3,870
7	Alberghi con ristorante	12,550
8	Alberghi senza ristorante	8,600
9	Case di cura e riposo	9,715
10	Ospedale	10,115
11	Uffici, agenzie, studi professionali	11,533
12	Banche ed istituti di credito	4,898
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	10,700
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13,355
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,338
16	Banchi di mercato beni durevoli	13,160
	- idem utenze giornaliere	23,480
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	11,328
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,050
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10,900
20	Attività industriali con capannoni di produzione	6,430
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	7,808
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	53,995
	- idem utenze giornaliere	124,640
23	Mense, birrerie, amburgherie	45,473
24	Bar, caffè, pasticceria	37,218
	- idem utenze giornaliere	83,990
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18,080
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,000
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	67,210
28	Ipermercati di generi misti	17,635
29	Banchi di mercato genere alimentari	42,740
	- idem utenze giornaliere	85,480
30	Discoteche, night-club	12,120

6. L'applicazione della tariffa relativa alla categoria 27 della tariffa del tributo per le utenze non domestiche (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie da asporto) deve intendersi limitata alle attività indicate qualora in esse vi si svolga prevalentemente la vendita al dettaglio.
7. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, il comune prevede per gli anni 2014 e 2015 l'adozione di coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati nell'allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4 b del citato regolamento, come previsto dall'art.1 comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n.147.

## Art. 56

### Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al momento del carico dei componenti ai fini della determinazione del piano finanziario. Tutte le variazioni possono essere fatte valere dal contribuente al momento del pagamento del tributo con diritto di abbuono se necessario. Per le nuove utenze viene utilizzato il numero anagrafico di componenti risultante alla data di attivazione delle stesse. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (come ad es. le colf e le badanti). Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità previste dal presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Nel caso di variazione del nucleo familiare, il numero degli occupanti corrisponderà a quello risultante all'anagrafe. Sono esclusi da tale applicazione i casi in cui individui, precedentemente facenti parte di un nucleo familiare, si rifiutino di cancellarsi dallo stato famiglia, pur non dimorandovi. In tale ipotesi i componenti verranno conteggiati sulla base degli effettivi occupanti a decorrere dal verbale di accertamento da parte del Comando della Polizia Locale e per il tempo necessario per la regolarizzazione anagrafica.
4. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
5. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
  - anziano collocato in casa di riposo;
  - persona in servizio volontario o attività lavorativa prestata all'estero o nel caso di degenze e ricoveri presso case di cura, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari;
  - soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero o in altro comune per un periodo superiore a 6 mesi.
6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 47 del presente regolamento. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, e salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a una unità.
7. Come previsto dall'art. 9-bis del D.L. 47 del 28.03.2014, sulle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la tari è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
8. Per le abitazioni tenute a disposizione (non concesse in locazione o in comodato) ovvero ad uso stagionale o ad altro uso limitato discontinuo (meno di 6 mesi annui) il numero dei componenti viene stabilito in n. 1 unità.
9. Il contribuente è tenuto a comunicare ogni anno di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
10. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

## **Art. 57**

### **Classificazione delle Utenze non Domestiche**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

## **Art. 58**

### **Obbligazione Tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 66 comma 5.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 66 comma 5.

## **Art. 59**

### **Mancato Svolgimento del Servizio**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

## **Art. 60**



### **Zone non Servite**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 47 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta .

### **Art. 61**

#### **Riduzione per la Raccolta Differenziata da parte delle Utenze Domestiche**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione che viene fissata nella deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe, e che decorre dalla data di occupazione/detenzione/possesso presente in dichiarazione. La suddetta dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.
2. In corso d'anno può essere richiesta la riduzione con apposita istanza che avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Con la presentazione della sopra citata istanza o dichiarazione, il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

### **Art. 62**

#### **Cumulo di Riduzioni**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

### **Art. 63**

#### **Finanziamento delle Riduzioni, Esenzioni e Agevolazioni**

1. La copertura delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

### **Art. 64**

#### **Tributo Giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

### **Art. 65**

#### **Tributo Provinciale**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, è applicato sull'importo totale dovuto al Comune.

### **Art. 66**

#### **Riscossione**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 con le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:
  - RID, MAV, POS, sportelli ATM, HOMEBANKING.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 02 rate aventi cadenza semestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato dal precedente art. 7, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

**Allegato 1 al Regolamento IUC – Tarte TARI**

**TABELLA 2**

**Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche**

**COMUNI**

<b>Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare</b>			
	<b>minimo</b>	<b>massimo</b>	<b>medio</b>
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

TABELLA 3A

Coefficients per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

<b>Kc Coefficiente potenziale di produzione</b>				
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40-0,677	0,43-0,61	0,45-0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30-0,43	0,39-0,46	0,33-0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51-0,60	0,43-0,52	0,36-0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,760-88	0,74-0,81	0,63-0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38-0,64	0,45-0,67	0,35-0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34-0,51	0,33-0,56	0,34-0,5
7	Alberghi con ristorante	1,20-1,64	1,08-1,59	1,0-1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95-1,08	0,85-1,19	0,85-1,08
9	Case di cura e riposo	1,00-1,25	0,89-1,47	0,90-1,09
10	Ospedale	1,07-1,29	0,82-1,70	0,86-1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07-1,52	0,97-1,47	0,90-1,17
12	Banche ed istituti di eredito	0,55-0,61	0,51-0,86	0,48-0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99-1,41	0,92-1,22	0,85-1,13
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11-1,80	0,96-1,44	1,01-1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60-0,83	0,72-0,86	0,56-0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09-1,78	1,08-1,59	1,19-1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09-1,48	0,98-1,12	1,19-1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82-1,03	0,74-0,99	0,77-1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09-1,41	0,87-1,26	0,91-1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38-0,92	0,32-0,89	0,33-0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,43-0,88	0,45-0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57-9,63	3,25-9,84	3,40-10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85-7,63	2,67-4,33	2,55-6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96-6,29	2,45-7,04	2,56-7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02-276	1,49-2,34	1,56-2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,49-2,34	1,56-2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17-11,29	4,23-10,76	4,42-11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,56-2,74	1,47-1,98	1,65-2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50-6,92	3,48-6,58	3,35-8,24
30	Discoteche, night-club	1,04-1,91	0,74-1,83	0,77-1,91

**TABELLA 3B****Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche**

Kc Coefficiente potenziale di produzione				
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32-0,51	0,34-0,66	0,29-0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67-0,80	0,70-0,85	0,44-0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38-0,63	0,43-0,62	0,66-0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30-0,43	0,23-0,49	0,34-0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07-1,33	1,02-1,49	1,01-1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80-0,91	0,65-0,85	0,85-0,99
7	Case di cura e riposo	0,95-1,00	0,93-0,96	0,89-1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00-1,13	0,76-1,09	0,90-1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,55-0,58	0,48-0,53	0,44-0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87-1,11	0,86-1,10	0,94-1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07-1,52	0,86-1,20	1,02-1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72-1,04	0,68-1,00	0,78-1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92-1,16	0,92-1,19	0,91-1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43-0,91	0,42-0,88	0,41-0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,53-1,00	0,67-0,95
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84-7,42	5,01-9,29	5,54-8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28	3,83-7,33	4,38-6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38	1,91-2,66	0,57-2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,13-2,39	2,14-3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	60,6-10,44	6,58-10,89	0,34-10,88
21	Discoteche, night club	1,04-1,64	1,00-1,58	1,02-1,75

**TABELLA 4 a - Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche**

<b>Kd Coefficiente di produzione kg/m<sup>2</sup> anno</b>				
		<b>NORD min - max</b>	<b>CENTRO min - max</b>	<b>SUD min - max</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28 - 5,50	3,98 - 5,65	4,00 - 5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50 - 3,50	3,60 - 4,25	2,90 - 4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20 - 4,90	4,00 - 4,80	3,20 - 3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25 - 7,21	6,78 - 7,45	5,53 - 6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10 - 5,22	4,11 - 6,18	13,10 - 5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82 - 4,22	3,02 - 5,12	3,03 - 5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85 - 13,45	9,95 - 14,67	8,92 - 12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76 - 8,88	7,80 - 10,98	7,50 - 9,50
9	Case di cura e riposo	8,20 - 10,22	8,21 - 13,55	7,90 - 9,62
10	Ospedale	8,81 - 10,55	7,55 - 15,67	7,55 - 12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78 - 12,45	8,90 - 13,55	7,90 - 10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50 - 5,03	4,68 - 7,89	4,20 - 6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15 - 11,55	8,45 - 11,26	7,50 - 9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08 - 14,78	8,85 - 13,21	8,88 - 13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92 - 6,81	6,66 - 7,90	4,90 - 8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90 - 14,58	9,90 - 14,63	10,45 - 14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8,95 - 12,12	9,00 - 10,32	10,45 - 13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76 - 8,48	6,80 - 9,10	6,80 - 9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95 - 11,55	8,02 - 11,58	8,02 - 12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13 - 7,53	2,93 - 8,20	2,90 - 8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,91	4,00 - 8,10	4,00 - 8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	45,67 - 78,97	29,93 - 90,55	29,93 - 90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78 - 62,55	24,60 - 39,80	22,40 - 55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44 - 51,55	22,55 - 64,77	22,50 - 64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55 - 22,67	13,72 - 21,55	13,70 - 21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60 - 21,40	13,70 - 21,50	13,77 - 21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	58,76 - 92,56	38,90 - 98,96	38,93 - 98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82 - 22,45	13,51 - 18,20	14,53 - 23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70 - 56,78	32,00 - 60,50	29,50 - 72,55
30	Discoteche, night club	8,56-15,68	6,80 - 16,83	6,80 - 16,80

**TABELLA 4B****Intervalli di produzione kg/m<sup>2</sup> anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche**

<b>Kd Coefficiente di produzione kg/m<sup>2</sup> anno</b>				
		<b>NORD min - max</b>	<b>CENTRO min - max</b>	<b>SUD min - max</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60 - 4,20	2,93 - 5,62	2,54 - 4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51 - 6,55	5,95 - 7,20	383 - 6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11 - 5,20	3,65 - 5,31	5,80 - 6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50 - 3,55	1,95 - 4,16	2,97 - 4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79 - 10,93	8,66 - 12,65	8,91 - 13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55 - 7,49	5,52 - 7,23	7,51 - 8,70
7	Case di cura e riposo	7,82-8,19	7,88 - 8,20	7,80 - 10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21 - 9,30	6,48 - 9,25	7,89 - 9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50 - 4,78	4,10 - 4,52	3,90 - 5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11 - 9,12	7,28 - 9,38	8,24 - 10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80 - 12,45	7,31 - 10,19	8,98 - 13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90 - 8,50	5,75 - 8,54	6,85 - 9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55 - 9,48	7,82 - 10,10	7,98 - 12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50 - 7,50	3,57 - 7,50	3,62 - 7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,92	4,47 - 8,52	5,91 - 8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67 - 60,88	42,56 - 78,93	48,74 - 71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82 - 51,47	32,52 - 62,31	38,50 - 55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43 - 19,55	16,20 - 22,57	5,00 - 24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59 - 21,41	9,60 - 20,35	18,80 - 26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72 - 85,60	55,94 - 92,55	3,00 - 95,75
21	Discoteche, night club	8,56 - 13,45	8,51 - 13,42	8,95 - 15,43